

Giacomo Manni,  
Massimo Tamburri  
Consiglieri Comunali Ascoli Piceno



Ascoli Piceno, 28 settembre 2016

Spett. le Presidente Consiglio Comunale  
Sindaco del Comune di Ascoli Piceno

### ORDINE DEL GIORNO

#### **OGGETTO: "RIFORME COSTITUZIONALI"**

#### **PRESENTATA DAI CONSIGLIERI GIACOMO MANNI E MASSIMO TAMBURRI**

Il Consiglio Comunale di Ascoli Piceno,

#### PREMESSO CHE

- la forma di Stato e di Governo della Repubblica Italiana si fonda sulla Costituzione del 1948;
- la Costituzione Italiana fu redatta da un'Assemblea Costituente regolarmente eletta dal popolo che realizzò un ampio e condiviso compromesso tra tutte le forze politiche e democratiche del paese che avevano lottato contro la dittatura fascista;
- l'articolo 1 della Costituzione Italiana recita: "La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione";
- l'articolo 48 della Costituzione Italiana recita: "Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico";
- l'articolo 58 della Costituzione Italiana recita: "I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età";
- l'articolo 70 della Costituzione Italiana recita: "La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere";

## CONSIDERATO CHE

- è prerogativa del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro la presentazione di un disegno di legge all'attenzione del Parlamento;
- l'attuale Parlamento è stato eletto con un sistema elettorale (il cosiddetto "Porcellum", ovvero la Legge n. 270/2005) dichiarato illegittimo con sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale;
- nella stessa sentenza la Corte riconosce che: "[...] manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione" e che, pertanto, "le condizioni stabilite dalle norme censurate sono [...] tali da alterare per l'intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti";
- la Corte di Cassazione è stata chiamata ad esprimersi sul sistema elettorale definendo con sentenza 8878/14 che i cittadini elettori "[...] non hanno potuto esercitare il diritto di voto nelle elezioni per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, svoltesi successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 270/2005 e sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014, secondo le modalità, previste dalla Costituzione, del voto personale, eguale, libero e diretto";
- uno speculare tentativo di modifica dell'architettura costituzionale, a favore del superamento del bicameralismo perfetto e di un rafforzamento dell'esecutivo, è già stato varato nella XIV Legislatura e bocciato dagli elettori nel 2006 con un esito referendario che ha visto il NO alla riforma prevalere per oltre il 61%
- questa riforma costituzionale è stata approvata a colpi di maggioranza, umiliando qualsiasi voce contraria, espellendo e silenziando qualsiasi dissidente sia dalle Commissioni che dai ruoli di influenza.
- questa riforma costituzionale è stata approvata grazie a deputati e senatori eletti con una legge elettorale dichiarata incostituzionale, grazie a maggioranze improvvisate estremamente diverse dalle alleanze politiche presentate all'elettorato nelle elezioni politiche del 2013 e, soprattutto, grazie al clamoroso apporto di un impressionante numero di trasformisti.

## RITENUTO CHE

- se la riforma costituzionale venisse approvata, verrebbe inevitabilmente stravolto, limitato e falsato il volere dei cittadini espresso attraverso le urne in quanto:
  - il Senato della Repubblica non sarà più eletto direttamente dai cittadini (articolo 58 Costituzione);
  - il futuro Senato sarà composto da 74 consiglieri regionali e 21 sindaci designati dai rispettivi Consigli regionali e 5 senatori di nomina presidenziale;

- il Senato non avrà più lo stesso potere legislativo della Camera dei Deputati e sarà privato del potere di dare o togliere la fiducia al Governo;
  - il Senato, nonostante non sia elettivo, avrà comunque potere legislativo in ben 22 categorie di norme, quali alcune materie di fondamentale importanza quali le leggi di revisione costituzionale e le leggi sui referendum popolari, avrà la possibilità di esprimere proposte di modifica in materie che esulano dalla sua competenza e parteciperà all'elezione del Presidente della Repubblica e potrà infine eleggere due giudici della Corte Costituzionale;
  - il Senato, che si chiamerà Senato delle Autonomie e dei Territori, in realtà non potrà tutelare efficacemente le autonomie territoriali, in quanto è prevista la clausola di supremazia dello Stato Centrale, attivabile dal governo;
  - i suoi membri, pur continuando a svolgere il ruolo di amministratori regionali e comunali, acquisiranno il diritto all'immunità parlamentare al pari dei deputati;
  - la Legge elettorale n. 52/2015 continuerà, nella composizione della futura Camera dei Deputati, a disattendere i principi della sentenza della Consulta per ciò che attiene i cosiddetti "capilista bloccati" e l'assegnazione di un premio di maggioranza senza soglia minima al secondo turno.
- il combinato disposto tra queste riforme:
- offrirà un potere abnorme al partito o alla lista che, con meno della maggioranza dei voti totali, cioè con il 40 % dei consensi, otterrà la maggioranza assoluta dei seggi, pari al 55%, alla Camera dei Deputati tale da determinare la composizione dell'organo che vigilerà sulla Costituzione, la Corte Costituzionale, la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura e l'elezione del Presidente della Repubblica. Inoltre, se nessun partito o nessuna lista supererà la soglia del 40% dei voti si andrà al ballottaggio dove potrà ottenere il 55% dei seggi, e tutto ciò che ne consegue, il partito o la lista che prenderà più voti tra i due più votati al primo turno senza aver raggiunto alcuna soglia minima;
  - comprimerà ulteriormente la sovranità popolare dei cittadini limitando gli istituti costituzionali di democrazia diretta, tantoché il numero di firme necessarie alla presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare verrà alzato da 50.000 a 150.000;
  - sconvolgerà profondamente l'autonomia legislativa degli Enti Locali Territoriali riducendo, con l'abolizione della legislazione concorrente e l'introduzione della cosiddetta "clausola di supremazia statale", la possibilità di decidere su temi fondamentali di rilevanza territoriale;
  - rafforzerà ulteriormente l'Esecutivo a scapito dell'Assemblea Legislativa mediante l'introduzione del cosiddetto "voto a data certa", vale a dire la prevista possibilità per il

Governo di chiedere alla Camera che un disegno di legge ritenuto "essenziale per l'attuazione del programma di governo" sia iscritto con priorità all'ordine del giorno ed esaminato definitivamente dalla Camera entro settanta giorni;

- romperà l'equilibrio, finora garantito dalla Costituzione del 1948, della separazione dei poteri, facendo sì che il partito che vincerà le elezioni, a prescindere dall'effettivo consenso che godrà nella società civile, potrà con facilità controllare, una volta conquistato il potere esecutivo, sia il potere legislativo che giudiziario e tutti gli altri contropoteri che la nostra Costituzione ha stabilito.

- il Consiglio Comunale di Ascoli Piceno, in seguito alla nascita di numerosissimi Comitati per il No alle riforme Costituzionali, esprime disappunto e contrarietà verso una riforma che, accampando le ragioni di voler ridurre i costi della politica e velocizzare l'iter legislativo, mira solo a ridurre gli spazi democratici nel paese, l'autonomia degli Enti Locali Territoriali ed a rafforzare il potere esecutivo. Il Consiglio Comunale ribadisce inoltre che l'obiettivo della "stabilità del governo del paese e dell'efficienza dei processi decisionali nell'ambito parlamentare" non può "produrre un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente", così com'è scritto nella sentenza n. 1/2014 della Consulta; ritiene, pertanto, che le ragioni addotte al sostegno della riforma costituzionale non giustifichino in alcun modo la modifica di più di 40 su 139 articoli della Costituzione.

#### IMPEGNA

Il Presidente del Consiglio Comunale a farsi promotore della volontà espressa dal Consiglio Comunale ed a inoltrare il presente atto consiliare:

- al Presidente della Repubblica;
- al Presidente del Senato;
- al Presidente della Camera dei deputati;
- al Presidente della Corte Costituzionale;
- ai capigruppo parlamentari di Camera e Senato;
- all'ANCI nazionale.

I Consiglieri Comunali

Giacomo Mami

Massimo Tamburri